



**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL  
PERSONALE E DI SOGGETTI TERZI CHE  
SEGNALANO ILLECITI  
– WHISTLEBLOWING –**

**ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24, DI RECEPIMENTO  
DELLA DIRETTIVA UE 23 OTTOBRE 2019, N. 1937**

Approvato dall'Amministratore Unico  
di ADRIATICA RISORSE S.p.A.  
con Determina in data 10 Novembre 2023

## INDICE

### **TITOLO I**

Premessa

Termini e definizioni

### **TITOLO II**

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Soggetti segnalanti

Art. 3 – Oggetto di segnalazione

Art. 4 – Procedura di segnalazione

### **TITOLO III**

Art. 5 – Fasi del procedimento delle segnalazioni

Art. 6 – Fase della registrazione

Art. 7 – Fase della valutazione preliminare

Art. 8 – Fase istruttoria

Art. 9 – Fase della trasmissione

Art. 10 – Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche e denunce

### **TITOLO IV**

Art. 11 – Tutele per il whistleblower

Art. 12 – Riservatezza dell'identità del segnalante

Art. 13 – Divieto di ritorsione

Art. 14 – Esclusione di responsabilità del segnalante

Art. 15 – Condizioni per le misure di protezione

### **TITOLO V**

Art. 16 – Notizie sullo stato di segnalazione

Art. 17 – Misure di sicurezza e conservazione dei dati personali

Art. 18 – Analisi delle informazioni in materia di whistleblowing

Art. 19 – Norme di rinvio

Art. 20 – Modalità di approvazione, integrazione e diffusione

### **ALLEGATI:**

ALL.1 – Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica

ALL.2 – Informativa sul trattamento dei dati personali – segnalante

## TITOLO I

### PREMESSA

Adriatica Risorse S.p.A., di seguito la «Società» o «Adriatica Risorse» favorisce l'utilizzo del **Whistleblowing** quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo. L'istituto del whistleblowing è finalizzato a favorire la diffusione della cultura dell'etica nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione fissati dall'art. 97 della Costituzione.

Considerata la natura di società in controllo pubblico, in house providing, Adriatica Risorse applica - a decorrere dal 15 luglio 2023 - quanto previsto dal **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 relativamente ai “soggetti del settore pubblico” di cui all'art. 1, comma 1, lett. p). Ai fini della regolamentazione interna del canale di whistleblowing Adriatica Risorse tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) adottati con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 così come formulate e pubblicate a seguito del parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 304 del 6 luglio 2023 e del parere del Consiglio di Stato.

La finalità della presente Procedura è quella di disciplinare il canale di segnalazione interna, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) l'oggetto della segnalazione;
- c) le modalità di effettuazione della segnalazione;
- d) il procedimento di gestione della segnalazione;
- e) le misure di tutela e di protezione garantite al soggetto segnalante;

Adriatica Risorse assicura un proprio canale di segnalazione, accessibile al seguente indirizzo: <https://adriaticarisorse.traspare.com/signalings> - che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente al RPCT, quale unico destinatario di Adriatica Risorse competente alla ricezione e, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura, alla gestione della segnalazione medesima.

## TERMINI E DEFINIZIONI

<b>A.N.AC.</b>	L'Autorità Nazionale Anti Corruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante « <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> » (legge n. 190/2012).
<b>DECRETO</b>	Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)»;
<b>VIOLAZIONE</b>	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Adriatica Risorse e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura.
<b>INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI</b>	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli considerati dal Decreto, con Adriatica Risorse nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
<b>SEGNALAZIONE INTERNA</b>	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura.
<b>SEGNALAZIONE ESTERNA</b>	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto.
<b>DIVULGAZIONE PUBBLICA</b>	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
<b>SEGNALAZIONE ANONIMA</b>	La segnalazione di violazioni pervenuta alla Società redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
<b>VIOLAZIONE</b>	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Adriatica Risorse e che consistono in quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura.
<b>SEGNALANTE</b>	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
<b>FACILITATORE</b>	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
<b>CONTESTO LAVORATIVO</b>	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
<b>PERSONA COINVOLTA</b>	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
<b>RITORSIONE</b>	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
<b>CUSTODE DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE</b>	Il RPCT, come a seguire definito.
<b>RPCT</b>	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Adriatica Risorse, nominato ex art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente.
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE</b>	Il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dallo Statuto e dai Regolamenti interni della Società e, comunque dalla contrattazione collettiva applicabile. Il Responsabile del procedimento disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione <i>whistleblowing</i> .

## TITOLO II

### ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, come definito dalla Procedura medesima, laddove lo stesso renda nota la propria identità al RPCT.
2. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.
3. La presente Procedura non si applica:
  - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  - b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
  - c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

### ART. 2 SOGGETTI SEGNALANTI

1. Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso Adriatica Risorse e che decide di segnalarlo.
2. Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, i soggetti che possono segnalare la presenza di illeciti sono:
  - a) i dipendenti di Adriatica Risorse;
  - b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Adriatica Risorse;
  - c) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Adriatica Risorse;
  - d) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che svolgono la propria attività lavorativa presso Adriatica Risorse;
  - e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Adriatica Risorse.
  - f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di Adriatica Risorse, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

3. La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:
  - a) quando il rapporto giuridico è in corso;
  - b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - c) durante il periodo di prova;
  - d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
4. La presente Procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.
5. La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto di Adriatica Risorse e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 2, lett. b), c) e d) della presente Procedura.

### ART. 3 OGGETTO DI SEGNALAZIONE

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:
  - 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6).
  - 2) Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
  - 3) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  - 4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
  - 5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
  - 6) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
  - 7) Le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.
  - 8) Le attività illecite non ancora compiute ma che il Whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.
2. Al fine di consentire al RPCT di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – nel modo più circostanziato possibile - le informazioni sulla violazione che sono a sua conoscenza, come definite dalla presente Procedura.

3. In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
4. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).

#### ART. 4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

1. Il Segnalante, qualora abbia ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente articolo, ha la possibilità di formulare una segnalazione al RPCT di Adriatica Risorse mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:
  - a) in **forma scritta**, tramite piattaforma crittografata, accessibile al seguente link: <https://adriaticarisorse.traspare.com/signalings> seguendo le istruzioni ivi riportate ovvero consultando l'apposito “**Manuale Gestione Segnalazioni Whistleblowing**”, pubblicato unitamente al presente regolamento sul proprio sito istituzionale.
  - b) in **forma orale**, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT entro il termine di 15 giorni, previo appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione con il consenso del segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, ivi compresa la piattaforma crittografata, oppure mediante verbale, letto, approvato e sottoscritto dal segnalante e caricato comunque nella piattaforma ai fini della tracciabilità.
2. Al fine di **massimizzare la tutela della riservatezza**, è fortemente raccomandato l'invio della segnalazione tramite la piattaforma digitale di cui alla precedente lett. a).
3. Qualora il **RPCT risulti persona coinvolta**, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto.
4. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e deve essere trasmessa al RPCT tempestivamente e, comunque, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.
5. Si precisa che le segnalazioni ovvero la denunce possono essere trasmesse ricorrendo al **canale esterno**, nel caso si verifichi una delle condizioni previste dall'Art.5 del D.Lgs 24 del 10 Marzo 2023. Il Decreto prevede altresì la possibilità di effettuare una **divulgazione pubblica** ai sensi dell'Art.15. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dallo stesso Decreto, Adriatica Risorse raccomanda di valutare la possibilità di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT, ai sensi della presente Procedura.

## TITOLO III

### ART. 5 FASI DEL PROCEDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi:
  - a) Ricezione della segnalazione
  - b) Valutazione preliminare;
  - c) Istruttoria;
  - d) Trasmissione.

### ART. 6 FASE DELLA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

1. Il segnalante, tramite la piattaforma dedicata, dopo aver compilato il form e aver inserito eventuali allegati, invierà la segnalazione al RPCT.
2. A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT provvede ad effettuare l'accesso alla segnalazione stessa tramite una password ad essa collegata. Dopo aver effettuato l'accesso alla segnalazione, la stessa passa in stato "Letto" e il RPCT dovrà prendere in carico la segnalazione e, se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nella segnalazione, alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione.
3. Il RPCT provvede all'adozione di ogni opportuna **misura di sicurezza** per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
4. Il RPCT provvede a rilasciare al segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione** entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

### ART. 7 FASE DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

1. Il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
  - a. appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
  - b. verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
  - c. verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
  - d. ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
  - e. identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione per:
  - a. manifesta mancanza di interesse all'integrità di Adriatica Risorse;
  - b. manifesta incompetenza di Adriatica Risorse sulle questioni segnalate;
  - c. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;



- d. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  - e. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
  - f. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
3. Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.
  4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, "manifestamente infondata", il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza.
  5. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione risulti "non manifestamente infondata", il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
  6. Laddove la segnalazione riguardi una potenziale violazione del D.lgs. n. 231/2001 e/o del MOG 231 della Società, il RPCT ne informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, in un'ottica di sinergia e coordinamento tra i due organi, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, anche al fine di condividere gli approfondimenti e le verifiche da svolgere che possono impattare sulle attività dell'Organismo medesimo.
  7. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione. Il termine per l'avvio dell'istruttoria da parte del RPCT è di **15 giorni lavorativi** che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

## ART. 8 FASE ISTRUTTORIA

1. Ove necessario, e sempre che la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di vigilanza o controllo interno dell'Ente, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
2. Le strutture di Adriatica Risorse interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.
5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice).
6. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta "manifestamente infondata", il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione), all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza.
7. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti "non manifestamente infondata", il RPCT procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
8. La fase istruttoria deve concludersi **entro 2 (due) mesi** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

#### ART. 9 FASE DI TRASMISSIONE

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti:
  - a) l'Organismo di Vigilanza, nei casi in cui la segnalazione riguardi violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o comunque possano assumersi violazioni del MOG 231 di Adriatica Risorse;
  - b) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
  - c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.
2. In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare il seguito della segnalazione all'Amministratore Unico per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima Adriatica Risorse.
3. In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.
4. L'Amministratore Unico e il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. c) il RPCT inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall’A.N.AC.
6. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.
7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il RPCT invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

## ART. 10 SEGNALAZIONI ESTERNE, DIVULGAZIONI PUBBLICHE, DENUNCE

1. Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 24 del 10 Marzo 2023, Adriatica Risorse mette a disposizione informazioni chiare sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne o divulgazioni pubbliche.
2. Per i presupposti e le modalità per effettuare segnalazioni esterne - in particolare all’Autorità Nazionale Anticorruzione -, divulgazioni pubbliche e denunce si rinvia all’**allegato 1** alla presente Procedura.

## TITOLO IV

### ART. 11 TUTELE PER IL WHISTLEBLOWER

1. La Legge n.179/2017 riconosce al Whistleblower diversi tipi di tutela:
  - a) la tutela della **riservatezza dell’identità del segnalante**;
  - b) la protezione da **eventuali misure ritorsive o discriminatorie** eventualmente adottate dall’ente a causa della segnalazione effettuata;
  - c) **l’esclusione dalla responsabilità** nel caso in cui il Whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, ovvero violi l’obbligo di fedeltà.
2. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del Decreto, le misure di protezione di cui al Capo III, del Decreto medesimo si applicano anche:
  - a) al segnalante;
  - b) ai facilitatori;
  - c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
  - e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
3. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all’art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
4. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

## ART. 12 RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, **a persone diverse dal RPCT**, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
3. Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo** in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT. È fatto divieto assoluto al RPCT, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, di comunicare l'identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.
6. Il RPCT, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, della presente Procedura nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7. Adriatica Risorse tutela l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.
8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del d.lgs. 196/2003.
9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, la **persona coinvolta può essere sentita**, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
10. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

11. Nell’informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all’atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero dell’incontro diretto, quest’ultimo è informato dell’eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

## ART. 13 DIVIETO DI RITORSIONE

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al concetto di ritorsione, come definito dalla presente Procedura, costituiscono ritorsioni:
  - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  - le note di merito negative o le referenze negative;
  - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

## ART. 14 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la violazione** e la **segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del Decreto** e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di Adriatica Risorse, a quantoprevisto dalla presente Procedura.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

## ART. 15 CONDIZIONI PER LE MISURE DI PROTEZIONE

1. Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere (*i.e.* deve ragionevolmente credere) che le informazioni sulle violazioni segnalate **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1, del Decreto;
  - b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di **quanto previsto dal Capo II del Decreto**, recante “*Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche*” e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al RPCT di Adriatica Risorse, a quanto previsto dalla presente Procedura.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 20, del Decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per immedesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.



## TITOLO V

### ART. 16 NOTIZIE SULLO STATO DELLA SEGNALAZIONE

1. Il segnalante può, in qualunque momento, tramite piattaforma, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento.
2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il **termine di 5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

### ART. 17 MISURE DI SICUREZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le interlocuzioni tra RPCT e segnalante, al fine di massimizzare le tutele, devono avvenire tramite la piattaforma.
2. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
3. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo della Società (es. Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza, etc.), l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni é consentito esclusivamente al RPCT.
4. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs.n. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018.
5. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
6. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003.
7. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Adriatica Risorse, per il tramite del RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato d.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
8. Adriatica Risorse definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del d.lgs. n. 51/2018.
9. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51/2018.

## **ART. 18 ANALISI DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

1. Il RPCT analizza i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.), come pervenute in corso d'anno, al fine di:
  - a) identificare le aree di criticità di Adriatica Risorse sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno, anche nel raccordo con i competenti Organi e le competenti Strutture della Società;
  - b) introdurre, per quanto di competenza, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative;
  - c) ove richiesto, rendicontare i dati inerenti alle segnalazioni whistleblowing, con le modalità di cui all'1, co. 14, della legge n. 190/2012 (relazione annuale) ovvero del Piano Nazionale Anticorruzione.

## **ART. 19 NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 24/2023, nonché le eventuali linee guida in materia adottate da ANAC.

## **ART. 20 MODALITA' DI APPROVAZIONE, INTEGRAZIONE E DIFFUSIONE**

1. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Unico con atto di determinazione ed entra in vigore a decorrere dal 10 Novembre 2023.
2. La medesima procedura di approvazione, si applica a tutte le modifiche e integrazioni del Regolamento. La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti di Adriatica Risorse, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale, sezione "Società Trasparente".



## Allegato 1 alla Procedura

### Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica

In virtù dell'art. 5 del D.Lgs 24 del 30 Marzo 2023 «*Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:*

- a) (...)
- b) *mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito».*

Pertanto il presente allegato intende fornire *in primis* indicazioni per effettuare **segnalazioni esterne**.

#### **SEGNALAZIONE ESTERNA**

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
  - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che A.N.AC. sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
  - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante).
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, la gestione del canale di segnalazione esterna è **affidata integralmente ad A.N.AC.** che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta. Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso da A.N.AC., questa è trasmessa a quest'ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento dandone contestualmente notizia al segnalante.

Laddove pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall'art. 2 del Decreto ma estraneo alle competenze dell'A.N.AC., si procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d'ufficio, quindi all'archiviazione per incompetenza dell'Autorità accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi dell'A.G.O. e/o della Corte dei Conti e/o di altri organismi e amministrazioni di controllo (Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato del lavoro, Autorità amministrative indipendenti, ecc.) secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Linee Guida A.N.AC.

Le segnalazioni esterne sono **disciplinate dalle Linee Guida A.N.AC. recanti “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”**, reperibili sul sito dell’Autorità [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) e alle quali si rinvia per ogni dettaglio.

## **DENUNCIA**

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare **una denuncia di condotte illecite** di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si ribadisce che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta altresì che l'ambito oggettivo di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

## **DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Ai sensi dell'Art. 15 del **D.Lgs 24 del 30 Marzo 2023** è prevista un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella **divulgazione pubblica** che può essere effettuata solo al ricorrere di precise condizioni previste per legge. Per le modalità e le condizioni si rimanda al testo di legge e alle Linee Guida A.N.A.C.

## Allegato 2 alla Procedura

### Informativa sul trattamento dei dati personali – segnalanti

*Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché in virtù della normativa sul Whistleblowing*

Con il presente documento **Adriatica Risorse S.p.A.** (di seguito “**Adriatica Risorse**” o la “**Società**”) quale Titolare del trattamento intende fornire un’adeguata informativa in merito al trattamento di dati personali posto in essere nell’ambito del sistema aziendale di segnalazione e gestione delle violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, implementato nel rispetto della normativa applicabile in materia di whistleblowing, in particolare del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 e delle prescrizioni di cui alle Linee Guida ed altri atti di indirizzo adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in materia.

Le segnalazioni saranno gestite secondo quanto previsto dalla “*Procedura Segnalazioni Whistleblowing*” adottata da Adriatica Risorse e resa disponibile nell’apposita sezione dedicata al whistleblowing del sito web aziendale, (di seguito la “**Procedura Whistleblowing**”), che Vi invitiamo a leggere con attenzione.

#### **a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento:**

Titolare del trattamento dei dati personali è Adriatica Risorse SpA, con sede in Via Venezia 10, 65121 Pescara (PE) contattabile al numero telefonico: 085 4283800 e all’indirizzo pec: [protocollo@pec.adriaticarisorse.it](mailto:protocollo@pec.adriaticarisorse.it).

#### **b) Categorie di dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati:**

Nell’ambito del procedimento di acquisizione e gestione delle segnalazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 10 marzo 2023 n.24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. Decreto *Whistleblowing*), Adriatica Risorse tratterà dati personali del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di altre categorie di interessati, quali persone coinvolte e/o collegate al processo di segnalazione e/o ai fatti oggetto della segnalazione medesima.

Tali informazioni potranno includere dati personali comuni (es. dati anagrafici, di contatto, dati relativi all’attività lavorativa dell’interessato, altri dati contenuti nella segnalazione e/o documentazione allegata o raccolta nel corso del processo di gestione della segnalazione, etc.) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento della finalità di trattamento sotto descritta, dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (“**Regolamento sulla protezione dei dati**”) (es. dati relativi alla salute, all’appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell’interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento sulla protezione dei dati.

I dati personali saranno raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi, attraverso la segnalazione effettuata - secondo le modalità previste nella Procedura Whistleblowing e nella documentazione allegata - in forma scritta, tramite piattaforma informatica, ovvero in forma orale in sede di incontro diretto con il RPCT e, previo consenso del segnalante, documentata tramite verbale o registrazione su apposito dispositivo (compresa la piattaforma). I dati potranno altresì essere acquisiti nel corso del procedimento di gestione della segnalazione.

Il conferimento dei dati mediante segnalazione ha natura facoltativa, ma senza di essi la Società potrebbe non essere in grado di ricevere e gestire la segnalazione. Si chiede di fornire solo dati necessari a descrivere i fatti oggetto di segnalazione evitando ogni dato personale non necessario a tal fine. L'identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva.

**c) Finalità e base giuridica del trattamento:**

I dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte di Adriatica Risorse per la gestione delle segnalazioni e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sulla Società in materia di *whistleblowing*, in particolare quelli previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di *whistleblowing*, ed in particolare dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (art. 6, par. 1, lett. c), art. 9 par. 2, lett. b) e g) nonché art. 10 del Regolamento sulla protezione dei dati).

In caso di necessità di rivelare a persone diverse dal RPCT l'identità della persona segnalante, o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, Adriatica Risorse procederà a richiedere al segnalante medesimo un espreso e specifico consenso, ai sensi dell'art. 12, co. 2 e ss. del D.Lgs. 24/2023 ed art. 6 co.1, lett. a) del Regolamento sulla protezione dei dati. Il consenso sarà facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento secondo le modalità che saranno indicate in sede di richiesta.

**d) Modalità di trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza ed impedire, attraverso le necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del segnalante, in conformità alle previsioni di legge applicabili, alle prescrizioni, ove pertinenti, contenute nelle Linee guida di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed alla Procedura Whistleblowing.

Tutti i dati raccolti e trattati mediante la piattaforma informatica, e relativo applicativo, per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni verranno trasmessi e memorizzati sfruttando tecniche crittografiche. Nessuna informazione non crittografata verrà inviata sulla rete internet aperta. A seguito dell'utilizzo della piattaforma, non verranno registrati indirizzi IP, user agents e altri metadati identificativi del segnalante.

Per massima trasparenza ricordiamo che:

- se una segnalazione viene effettuata da un computer connesso alla rete della Società esiste il rischio che le pagine web visitate vengano registrate nella cronologia del browser e/o nei file di registro (log). Questo rischio può essere eliminato inviando la segnalazione da un computer che non è connesso alla rete della Società;
- ove il segnalante abbia allegato della documentazione alla propria segnalazione e l'abbia caricata nella piattaforma, questa potrebbe contenere dei metadati in grado di compromettere l'anonimato del segnalante.

**e) Destinatari dei dati personali**

I dati personali non saranno diffusi. Nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto descritto nella Procedura Whistleblowing, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità e riservatezza devono essere tutelate ai sensi di legge, i dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art. 29 del Regolamento sulla protezione dei dati e art. 2- quaterdecies del D. Lgs. 196/2003: (i) Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); **(ii)** Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato; **(iii)** addetti ai Sistemi Informativi; **(iv)** personale o organi societari il cui coinvolgimento sia necessario ai fini della gestione della segnalazione o dell'adozione dei conseguenti provvedimenti; **(v)** membri dell'Organismo di Vigilanza di Adriatica Risorse. Inoltre, i dati potranno venire a conoscenza, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati **(vi)** di Fornitori di infrastruttura tecnologica, applicativi, servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi della Società (es. fornitore della piattaforma informatica e relativo applicativo adottati da Adriatica Risorse per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing*); **(vii)** di consulenti esterni in ambito legale, fiscale o specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta. Gli estremi dei soggetti nominati, ove necessario, Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sulla protezione dei dati saranno comunicati dietro richiesta da inviarsi ai dati di contatto riportati al seguente par. h).

Inoltre, la segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi.

**f) Trasferimento extra UE dei dati personali**

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

**g) Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all'adozione dei provvedimenti conseguenti ed all'adempimento degli obblighi di legge connessi, e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Procedura Whistleblowing, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Dopodiché i medesimi dati verranno cancellati o resi anonimi.

**h) Diritti dell'interessato**

Mediante comunicazione da inviarsi tramite la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di Adriatica Risorse l'interessato potrà esercitare, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento sulla protezione dei dati, tra cui, in sintesi, quelli di:

- Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; - ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all'art. 15 del Regolamento sulla protezione dei dati;
- Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- Ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;
- Ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
- Essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;
- Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere f) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Ricevere o trasmettere ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano.

L'elenco completo dei diritti dell'interessato è disponibile su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Si informano gli interessati che, ai sensi del citato art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i sopra menzionati diritti non potranno essere esercitati con richiesta alla Società, o con reclamo di cui al par. i) che segue, quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, l'esercizio dei diritti sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di Regolamento sulla protezione dei dati applicabili, anche tramite richiesta di accertamenti particolari all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

**i) Reclamo all'Autorità Garante**

Salvo quanto riportato al par. h) che precede, qualora l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguardi violi le disposizioni di cui al Regolamento sulla protezione dei dati, può sempre proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), oppure all'Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

**j) Responsabile delle Protezione dei Dati (RPD o DPO)**

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato dalla Società è l'Avv. **Giulio Maria Garofalo** contattabile all'indirizzo e-mail [dpo@adriaticarisorse.it](mailto:dpo@adriaticarisorse.it)